

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) PARROTTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MAUGERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) CAPOBIANCO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore MAUGERI MARIA ROSARIA

Nella seduta del 27/10/2015 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

La ricorrente rappresenta come segue i fatti oggetto di controversia:

- in data 17 giugno 2014, domandava all'intermediario odierno convenuto copia di "*n. 10 moduli di richiesta prelievo su libretto postale*". L'istanza era accompagnata da attestazione di versamento di € 100,00, essendo ritenuto pari a € 10,00 il costo esatto dall'intermediario per il rilascio di ciascuna copia;
- il successivo 30 giugno, la cliente provvedeva all' "*integrazione*" del versamento eseguito, avendo l'intermediario rettificato in € 15,00 il costo da corrispondersi per il rilascio di ogni singola copia;
- nonostante numerosi solleciti, soltanto a novembre il convenuto esitava, negativamente, la richiesta documentale della ricorrente, rappresentando che "*presso l'Archivio Centrale non risulta presente quanto ... richiesto*";
- insoddisfatta dell'esito dell'interlocuzione, la ricorrente si rivolge all'Arbitro, mostrando di ritenere che il riscontro ricevuto dal convenuto sia invero la conseguenza di "*una scarsa voglia /propensione del personale incaricato ad effettuare una attenta e sistematica ricerca «cartacea»*", atteso che il termine di



prescrizione dell' *"obbligo di custodia"* della documentazione inerente ad operazioni e rapporti bancari è di *"anni10+l'anno in corso"*.

La ricorrente chiede, pertanto, la documentazione sostenendo che alla data del 17 giugno 2014 non erano ancora trascorsi i termini di archiviazione (secondo la ricorrente la prescrizione avverrebbe contando 10 anni più l'anno in corso) e, solo dove non attuabile tale richiesta, il rimborso di euro 198,68 "somma pari ai versamenti effettuati per il rilascio delle n.10 Fotocopia (E. 150) richieste più le spese postali sostenute (E. 48,68 di raccomandate) (non sono state conteggiate le spese della presente e degli invii di copia del presente "Ricorso ABF" alla "Gestione reclami" ed ad .. [una delle filiali della resistente] in quanto al momento "non documentabili")".

La resistente sostiene l'irricevibilità del ricorso per incompetenza *ratione temporis* dell'Arbitro. Ciò in quanto le operazioni di prelievo, delle cui distinte la ricorrente chiede copia, sono state disposte tra il 2003 e il 2004. *"La controversia è, pertanto, esclusa dalla cognizione del presente Organo decidente, abilitato a conoscere operazioni o comportamenti non anteriori al limite temporale del 1° gennaio 2009, così come stabilito dalle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, testo aggiornato con Provvedimento del 13 novembre 2012, Sez. I, par. 4 (v. tra le altre, Decisione n. 3900 del 19 luglio 2013)"*

L'intermediario, svolta la riferita eccezione preliminare, osserva che la richiesta di documentazione avanzata dalla ricorrente, che ribadisce essersi perfezionata in data 17.6.2014, *"ai sensi dell'art. 119 del T.U.B. comma 4, non può che riguardare operazioni poste in essere esclusivamente dopo il 17.06.2004"*.

La resistente, afferma quindi che *"per l'operazione di prelievo effettuata il 16/07/2004, pur non rientrando (anche se per poco) nei 10 anni previsti dall'art. 119 comma 4 del T.U.B, [...] è in corso una ricerca più dettagliata allo scopo di tentare di reperire la documentazione inerente, che ci riserviamo di produrre entro breve termine"*.

DIRITTO

La ricorrente è titolare del diritto ad ottenere copia della documentazione inerente alle operazioni *de quibus*, in quanto, come mostrano le evidenze versate in atti, cointestataria di uno dei due depositi su cui le stesse hanno avuto luogo e, per quanto concerne l'altro, erede di uno dei relativi titolari, giusta art.119, comma 4, TUB.

Tanto premesso, quanto all'eccezione di improcedibilità *ratione temporis* avanzata dal convenuto, si ritiene che quest'ultimo fondi le proprie considerazioni, riferendo erroneamente alla data delle operazioni, e non a quella della richiesta della documentazione bancaria, il *dies* in relazione al quale radicare la competenza dell'Organo adito.

Tale eccezione va, dunque, rigettata.

Venendo al merito della controversia e, segnatamente, alla prima delle domande avanzate dall'esponente, volta ad ottenere copia degli atti di cui la stessa dichiara necessitare, si deve evidenziare che la normativa di riferimento stabilisce la durata decennale dell'obbligo, da parte degli intermediari, di conservazione e produzione delle evidenze documentali inerenti a rapporti ed operazioni bancarie.

Tale termine decennale - che nel contempo definisce i confini del diritto del cliente ad ottenere copia di documentazione bancaria - viene conteggiato a ritroso dal momento in cui i documenti vengono formalmente richiesti dalla parte. Sembra perciò che la pretesa del ricorrente - formulata a giugno 2014 - possa essere fatta legittimamente valere solo



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

con riferimento all'operazione posta in essere in data 16.7.2004, come del resto riconosciuto dallo stesso intermediario il quale, in sede di controdeduzioni, si riservava l'espletamento di ulteriori ricerche al fine di reperire la documentazione richiesta. A tali memorie il convenuto non ha tuttavia fornito ulteriore seguito, sicché non si è qui in grado di stabilire alcunché circa il rinvenimento della richiesta distinta e il conseguente eventuale soddisfacimento dell'istanza sul punto di parte ricorrente.

La ricorrente ha, dunque, diritto ad ottenere la copia dell'operazione posta in essere in data 16.7.2004.

La resistente dovrà altresì restituire alla ricorrente Euro 135,00. Tale somma deve, infatti, essere considerata un'indebita percezione di oneri per la messa a disposizione di documenti affatto consegnati, oneri peraltro anticipatamente esatti dall'intermediario e non commisurati ai costi effettivamente sostenuti (cfr. Collegio di Napoli, n. 3759 /2015).

Non può, invece, essere accolta la richiesta relativa al rimborso delle spese postali sostenute dalla ricorrente perché la stessa avrebbe potuto avvalersi di altre modalità di contestazione.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto della ricorrente con riguardo alla documentazione relativa al prelievo del 16 luglio 2004 e alla restituzione degli importi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO